COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 Reg. Delib.

OGGETTO:CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 9/BIS - DEL D.L. N.° 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012.

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO		si
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **dott. Pier Luigi BONGIOLATTI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti l'art. 1, c. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012 e l'art. 13, c. 1 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, che hanno modificato l'art. 2, c. 8 e seguenti della L. n. 241/1990, che attualmente recitano:
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché responsabilità disciplinare e amministrativa contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
9/bis. *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*
9/ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9/bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9/quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9/bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9/quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

Ricordato, altresì, che la L. n. 69/2009 ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo *2/bis* della L. n. 241/1990 prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, c. 9 prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

Preso atto che l'inosservanza del termine imposto per la conclusione dei procedimenti è dunque rilevante anche ai fini della valutazione della performance individuale e quindi richiede implicitamente un monitoraggio delle prestazioni anche sotto tale profilo, oltre che l'attribuzione ad un soggetto apicale del potere sostitutivo in caso di inerzia, fermo restando la distinzione fondamentale tra sfera politica e gestionale;

Ricordato inoltre che la L. n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione impone ad ogni Ente di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9, lett. d), nel sito web istituzionale;

Che la citata L. n. 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione* " mentre la L. n. 213/2012, di conversione del D.L. n. 174/2012, assegna al Segretario Comunale la direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

Ritenuto di dare applicazione alla norma di legge sopra richiamata mediante assunzione di un atto organizzativo che individui la figura apicale chiamata da esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei funzionari legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

Considerato che la figura apicale che può assolvere a tale nuova incombenza, trasversale alle diverse aree in cui è organizzata l'attività amministrativa dell'ente, è quella del Segretario Comunale;

Rilevato che nell'esercizio di tale funzione il Segretario Comunale assume la veste di dirigente ad acta, munito di poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Ritenuto, quindi, di individuare nel Segretario Comunale la figura apicale a cui demandare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9/bis della L. n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012;

Richiamato l'art. 54 del D.Lg.vo n. 82/2005 sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere "b" e "c";

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare nel Segretario Comunale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, c. 9/bis, della L. n. 241/1990;

3. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

4. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili d'Area;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;

7. di comunicare la presente ai capogruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line;

8. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000.